

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida Settore Programmazione Economica e Finanziaria Servizio Tributi

<u>APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO - CHIARIMENTI</u>

Il Funzionario Responsabile

Premesso che

con la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 09/09/2014 sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Considerato che

sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla **detrazione di € 40,00** prevista per ogni figlio a carico.

Fornisce i seguenti chiarimenti

- 1. La detrazione per figli a carico spetta solo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria da A2 ad A7 e per le relative pertinenze (C2 C6 C7) nella misura massima di una per categoria catastale;
- Si devono considerare a carico <u>i figli, senza limiti di età</u>, <u>residenti con il soggetto passivo</u> e che, nel corso dell'anno 2013, hanno percepito un reddito complessivo pari o inferiore ad € <u>2.840,51</u> al lordo degli oneri deducibili;
- 3. La detrazione deve inoltre essere parametrata ai mesi dell'anno per i quali il figlio è a carico. Pertanto se ad esempio un figlio è nato il 01/03/2014, la detrazione spetta per 10 mesi (€ 40 X 10/12 = € 33,33). Allo stesso modo se un figlio ha cambiato residenza in data 01/03/2014 la detrazione spetta per 2 mesi (€ 40 X 2/12 = € 6,67);
- 4. Se i genitori sono contitolari dell'abitazione principale, la detrazione potrà essere suddivisa tra entrambi (€ 20,00 per ciascuno) anche se i figli sono fiscalmente a carico di uno solo dei due. Ad esempio se l'abitazione principale è in comproprietà mentre il figlio è fiscalmente a carico di uno dei due genitori, la detrazione spetta ad entrambi nella misura di € 20,00 per ciascun figlio a carico;
- 5. Nell'ipotesi in cui proprietario esclusivo dell'abitazione principale è uno dei due genitori, mentre il figlio è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione di € 40,00 spetta comunque. Pertanto se ad esempio possessore dell'abitazione principale è la moglie mentre il figlio è fiscalmente a carico del marito, la moglie può effettuare la detrazione;
- 6. La detrazione spetta al coniuge separato cui sono stati affidati i figli e a cui sia stata assegnata l'abitazione, quand'anche i figli fossero fiscalmente a carico del coniuge non assegnatario.

Eventuali casistiche non previste in questa sede possono essere comunque riconducibili a quelle esaminate.